

ABUSO DEL DIRITTO

Nel nostro ordinamento emerge chiaramente la regola generale, non scritta, che non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall'ordinamento per una causa diversa da quella per cui lo strumento era stato concepito, e per ottenere dei vantaggi che l'ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare.

In ogni suo campo il diritto va quindi usato attenendosi ai principi della buona fede e della tutela dell'affidamento.

Un uso diverso di esso costituisce abuso che va contrastato dal legislatore con norme specifiche non solo nei campi in cui è facile prevedere dove possa nascondersi, ma anche da parte di chi istituzionalmente è tenuto a rispettare le regole scritte e non scritte del nostro ordinamento, nei vuoti lasciati dal legislatore.

Flavio Stella